

## **Rottamazione quinquies, requisiti e scadenze**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarla che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato sul proprio sito istituzionale i servizi telematici per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, la quale dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2026.*

## Rottamazione quinquies, requisiti e scadenze

### Premessa

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato sul proprio sito istituzionale i servizi telematici per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies e per consultare il prospetto informativo dei debiti che rientrano nella definizione agevolata.



**NOTA BENE** – la domanda dovrà essere inviata entro il **30 aprile 2026**.

### Cosa succede dopo aver inviato la domanda

Una volta inviata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il **30 giugno 2026** dovrà inviare al contribuente una "Comunicazione" di:

- accoglimento della domanda, contenente:
  - l'ammontare complessivo delle somme dovute;
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- eventuale diniego, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione quinquies.

A seguito della **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Rottamazione-quinquies:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", **non sarà considerato inadempiente** ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).




**NOTA BENE** - A seguito della presentazione della domanda di adesione, con riguardo ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata, sono **sospesi**:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.


### **Il prospetto informativo dei debiti rottamabili**

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

### **La Rottamazione quinquies**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Soggetti beneficiari</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti commerciali e non;</li> <li>• contribuenti soggetti a procedure concorsuali;</li> <li>• contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;</li> <li>• contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire;</li> <li>• contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire.</li> </ul> <p> <b>ATTENZIONE!</b> possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti <b>titolari di dilazioni (in corso o già decaduti)</b>.</p> |
| <b>Per quali debiti</b>     | tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 inclusi quelli:  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenuti in cartelle non ancora notificate;</li> <li>• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;</li> <li>• già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.</li> </ul>   |
| <p><b>Carichi definibili</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agazia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali</li> <li>• contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;</li> <li>• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).</li> </ul> <p>Possono essere inclusi nella definizione anche i carichi già oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle <b>prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio</b> per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;</li> <li>• della <b>Rottamazione-quater</b> o della <b>Riammissione alla Rottamazione-quater</b> per i quali, alla data del <b>30 settembre 2025</b>, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto <b>non tutte le rate scadute</b> alla medesima data risultano <b>regolarmente versate</b>.</li> </ul> |
| <p><b>Debiti non definibili</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 31 dicembre 2023;</li> <li>• i carichi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;</li> <li>○ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</li> <li>○ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>○ "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione;</li> </ul> </li> <li>• debiti che, seppur rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del <b>30 settembre 2025</b>, risultano <b>regolarmente versate tutte le rate scadute</b>.</li> </ul>  |
| <p><b>Cosa è dovuto</b></p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• somme dovute a titolo di capitale</li> <li>• quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.</li> </ul> <p>Per le sanzioni amministrative irrogate per <b>violazioni del Codice della strada</b> (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la</p>  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.   |
| <b>Cosa non è dovuto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo,</li> <li>• sanzioni,</li> <li>• interessi di mora e aggio.</li> </ul>   |
| <b>Decadenza</b>         |  <p><b>NOTA BENE</b> - la <b>perdita dei benefici</b> della rottamazione quinquies non si verifica per il ritardo dei versamenti.</p> <p>Infatti, la definizione decade soltanto nei casi più gravi, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato pagamento dell'unica rata prevista,</li> <li>• omesso versamento di due rate anche non consecutive del piano,</li> <li>• oppure in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'ultima rata.</li> </ul> |

## Pagamenti

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| <b>Unica soluzione</b>  | entro il 31 luglio 2026        |   |
| <b>Max 54 rate bimestrali (9 anni)</b>  | <b>1° rata</b>                 | entro il 31 luglio 2026   |
|   | <b>2° rata</b>                 | entro il 30 settembre 2026  |
|   | <b>3°rata</b>                  | entro il 30 novembre 2026   |
|   | <b>dalla 4° alla 51° rata</b>  | ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 al 2034; |
|   | <b>dalla 52° alla 54° rata</b> | 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.  |
| Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli <b>interessi al tasso del 3% annuo</b> , dal 1° agosto 2026. |                                |   |
| <b>NOTA BENE</b> - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.                         |                                |   |

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

In caso di **mancato pagamento** dell'unica rata prevista, di omesso versamento di due rate anche non consecutive del piano, oppure in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'ultima rata:

- la definizione non produce effetti per cui i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e riemergono per intero le sanzioni e gli interessi inizialmente dovuti;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.

### ***I chiarimenti dell'Ade-R***

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili anche le FAQ sulla rottamazione quinquies, che chiariscono le principali novità rispetto alle precedenti edizioni, le modalità di pagamento e le ipotesi di decadenza.

|  |  |
|--|--|
| <b>Debiti ammessi</b>                      | Imposte da controlli automatici/formali, contributi INPS non da accertamento, multe Prefettura   |
| <b>Periodo</b>                             | Carichi 2000 – 2023  |
| <b>Debiti esclusi</b>                      | Accertamenti fiscali, debiti locali e regionali, piani regolari al 30/9/2025, debiti già inclusi in rottamazione quater  |
| <b>Multe comunali</b>                      | No. Sono ammesse <b>solo le multe stradali emesse dalle Prefetture</b> , non quelle dei Comuni o della Polizia Locale.   |
| <b>TARI / bollo auto</b>                   | No. I debiti verso <b>Comuni o Regioni</b> (TARI, bollo auto, ecc.) <b>non sono rottamabili</b> .  |
| <b>Avvisi accertamento Agenzia Entrate</b> | No. I debiti derivanti da <b>accertamenti fiscali</b> sono esclusi. Rientrano solo quelli da <b>controlli automatici o formali</b> .   |
| <b>Domanda</b>                             | Obbligatoria, online entro 30/04/2026  |
| <b>Come si presenta</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>in area riservata</b> (SPID, CIE, CNS): si vedono solo i debiti rottamabili;</li> <li>• <b>in area pubblica</b>, compilando il form e allegando un documento. Occorre indicare un <b>indirizzo e-mail</b> per ricevere la ricevuta.</li> </ul> |
| <b>Verifica debiti</b>                     | Area riservata o Prospetto informativo   |
| <b>Contenzioso in corso</b>                | È possibile aderire alla rottamazione, ma nella domanda bisogna <b>rinunciare al contenzioso</b> relativo ai debiti inseriti.  |
| <b>Cosa succede dopo la domanda</b>        | Entro il <b>30 giugno 2026</b> riceverà una comunicazione con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accoglimento o diniego;</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• importi da pagare;</li> <li>• scadenze;</li> <li>• bollettini di pagamento.</li> </ul>   |
| <b>Azioni di riscossione</b>             | <p>Dopo la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non partono nuove azioni esecutive;</li> <li>• quelle in corso si fermano (salvo asta già conclusa);</li> <li>• restano fermi e ipoteche già iscritti.</li> </ul> <p>Inoltre, non si è considerati inadempienti per <b>DURC</b> e compensazioni.</p> |
| <b>Importi dovuti</b>                    | Solo capitale + spese di notifica ed esecutive  |
| <b>Importi esclusi</b>                   | <p>Sanzioni, interessi, mora, aggio.</p> <p>Per le multe stradali delle Prefetture si azzerano <b>interessi e aggio</b>, ma non la sanzione.</p>  |
| <b>Pagamento</b>                         | Unica soluzione o fino a 54 rate. Ogni rata minimo 100 euro.  |
| <b>Scadenza unica</b>                    | 31/07/2026  |
| <b>Interessi rate</b>                    | 3% annuo  |
| <b>Come si paga</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sito e app EquiClick;</li> <li>• domiciliazione bancaria;</li> <li>• banca, posta, home banking;</li> <li>• tabaccai, ricevitorie, ATM;</li> <li>• sportelli Agenzia Entrate-Riscossione (su appuntamento).</li> </ul>   |
| <b>Decadenza</b>                         | <p>Mancato pagamento rata unica, 2 rate anche non consecutive o ultima.</p> <p>In caso di decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quanto pagato resta come acconto;</li> <li>• riprendono le azioni di recupero;</li> <li>• il debito <b>non è più rateizzabile</b>.</li> </ul>                       |
| <b>Precedente rateizzazione in corso</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• le rate precedenti sono <b>sospese</b> fino al 31 luglio 2026;</li> <li>• dal 31 luglio 2026 le vecchie rateizzazioni vengono <b>revocate</b>.</li> </ul>  |
| <b>Debiti misti</b>                      | Per i debiti rottamabili le rate sono sospese. Per quelli <b>non rottamabili</b> , occorre continuare a pagare con i canali ordinari.   |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti